

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI Savona**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
-PARTE SPECIALE-**

Testo approvato dall'Amministratore Unico con Decreto n° 138 del 16.09.2019

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Metodologia di analisi e pesatura dei rischi	4
3.	Sintesi dei risultati.....	5
4.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)	7
5.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	8
6.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	10
7.	ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ	12
8.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	18
9.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI.....	19
10.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	23
11.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	25
12.	ART. 25 – QUINQUES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	26
13.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO	28
14.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	29
15.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.	31
16.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	35
17.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	38
18.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI	39
19.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	44
20.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI.....	45
21.	ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA.....	46
22.	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI.....	47

1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ARTE Savona SRL.

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ARTE Savona quali:

- Natura giuridica dell'Ente (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Liguria;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto Aziendale.

In allegato si riporta inoltre il "Documento di risk assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia definita nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001” che, con nota del 22 gennaio 2014 hanno ricevuto parere di adeguatezza ed idoneità da parte del Ministero di Giustizia.

Tale metodologia è stata ulteriormente implementata a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazzacorrotti – che ha modificato l'apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/01, limitatamente ai reati di cui all'art. 25 comma 5.

La valutazione dei rischi tiene conto dei valori di Probabilità (derivante dall'applicazione di 5 parametri) e di Impatto (derivante dall'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione del reato)

Il prodotto dei due valori di impatto e probabilità nella matrice (fig. 1) ci fornisce l'indicazione del valore del **rischio preliminare**, che può risultare quindi:

- Molto Basso;
- Basso;
- Medio;
- Alto;
- Molto Alto;
- Estremamente Alto.

		PROBABILITA'				
		MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
IMPATTO	ESTREMA MENTE ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ESTREMAMENTE ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO

Fig. 1

Una volta valutato il rischio preliminare è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli interni attualmente esistenti, attraverso la valutazione di ulteriori 5 parametri.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice (Fig. 2) l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi dei rischi preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, che esprime il **Rischio Residuo**, anche in questo caso è espresso su una da Molto basso a Estremamente Alto.

		RISCHIO					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
CONTROLLO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE ALTO

Fig. 2

3. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment condotto si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo emerso.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili ad ARTE Savona, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 (c.d. Spazza corrotti) che ha comportato un inasprimento delle sanzioni interdittive per i reati di cui all'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 231/01, si evidenzia che le fattispecie interessate dalla modifica normativa hanno espresso un esito "ALTO" nella valutazione di rischio preliminare.

Con un livello di rischio inferiore (Medio), si elencano le seguenti categorie di reato:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio.

Con un livello di rischio inferiore (Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.

Infine con un livello di rischio Molto Basso risultano le seguenti categorie:

- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.

Risultano, infine, in astratto non configurabili ad ARTE Savona le seguenti fattispecie di reato ⁽¹⁾:

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 22) del presente documento

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ARTE Savona con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (edizione 2013), con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

Il "Documento di analisi dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi condotta nel contesto di ARTE Savona, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

¹ Nel proseguo del documento, nei paragrafi "*Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona*", si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

4. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Il Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio 2018, ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati.

Il provvedimento amplia infatti l'iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.

Tra le fattispecie interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto ex D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all'articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all'articolo 640-ter c.p., che assumono rilevanza "231" qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l'effetto della procedibilità d'ufficio.

Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatterà solo al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 61, comma 1, n. 5 e 7, del Codice Penale: ossia l'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ipotesi di truffa, invece, si procederà d'ufficio soltanto al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01 sono, in astratto, configurabili al contesto di ARTE Savona.

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Province, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca & sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ARTE Savona si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;

- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al *Manuale delle procedure aziendali*, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.

Inoltre l'Azienda ha predisposto una procedura compresa nel *Manuale delle procedure aziendali*, nella quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento e presentazione dei documenti e dei dati richiesti;
- presentazione dei quadri tecnico-economici;
- corretta imputazione contabile ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.

Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

5. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Il 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

I due decreti legislativi in sintesi hanno previsto:

A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000);

B) di abrogare una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio), sostituendo le relative "pene" con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall'interessato e, più specificamente per quanto di interesse ai fini dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01:

- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.)
- danneggiamento semplice (art. 635, co. 1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

ARTE Savona gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'Azienda, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- ANAC;
- INPS;
- SPORTELLLO UNICO PREVIDENZIALE.

Il reato *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Azienda non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Azienda si è dotata di un *Regolamento per la gestione delle risorse informatiche* e di un assetto di procedure specifiche, conformi alle disposizioni normative in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre essa utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel Modello i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla vigente normativa.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Azienda. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

6. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

ARTE Savona, proprio per l'attività economica che è chiamate a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Azienda mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Azienda, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Azienda, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ed, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)².

Le procedure contenute nel *Manuale delle procedure aziendali*, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

² Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

7. ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)³.

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "*Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità*", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Ulteriori modifiche in seno all'art. 25 del Decreto sono state apportate dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazza corrotti.

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 25, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p., soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

Come sopra indicato, le recenti modifiche normative al Decreto, hanno introdotto il reato di *Traffico di influenze illecite* di cui all'art. 346 bis c.p., in seno ai reati presupposto di cui all'art. 25.

³ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, c.d. Legge Spazzacorrotti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 Gennaio 2019.

Il testo dell'articolo 346 bis c.p. è stato modificato rispetto al testo previgente: la modifica, determinata dalla Legge 3/2019, ha comportato l'inglobamento del reato di *millantato credito* (di cui all'art. 346 c.p., oggi abrogato) in seno al reato di Traffico di Influenze illecite.

L'art. 346 bis c.p., così come rinnovato, punisce condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere il pubblico funzionario, sulle cui determinazioni si vorrebbe facilmente influire.

Tali condotte richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo. Quindi, si è voluto anticipare la tutela rispetto quella realizzata mediante i reati di corruzione, punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

Nella riformulazione del reato, oggi sono punite anche le condotte che prima integravano il reato di millantato credito, senza distinguere l'ipotesi in cui il privato paghi in quanto ingannato dalla vanteria dell'intermediario, da quella in cui il privato paga o promette sapendo di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l'intermediario ed il pubblico ufficiale.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio la norma contempla un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dal momento che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione: il reato si sviluppa tra due soggetti e affinché sussista non deve entrare in gioco, quale terzo soggetto, la figura del Pubblico funzionario, altrimenti si configura il reato di corruzione e viene meno la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p.

Il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, all'art. 25 comma 1: a carico dell'Ente sono previste le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote.

In relazione al delitto di traffico di influenze illecite – diversamente da quanto era previsto per il delitto di millantato credito ora abrogato – non è possibile disporre di intercettazioni di conversazioni ai fini di indagine.

Come sopra riportato, la fattispecie punisce il mediatore illecito: ciò comporta di conseguenza che non si ravvisano conseguenze penali per le attività professionali – alla base lecite – di rappresentanza di interessi privati presso i decisori pubblici (cd. lobbying).

Suddette attività si fondano sulla necessità di portare all'attenzione delle istituzioni determinati interessi privati (solitamente di imprese, associazioni o gruppi sociali), al fine legittimo di influenzare a scopo migliorativo le decisioni politiche ed in particolare l'esercizio del potere legislativo: tali attività se ben regolamentate e condotte lecitamente non rientrano nel novero della mediazione illecita.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

ARTE Savona svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del

potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'ARTE Savona con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

In relazione al reato di Traffico di influenze illecite, introdotto in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, non si può escludere tout court la potenzialità di configurazione della fattispecie in seno a ARTE Savona.

Si possono profilare due situazioni di potenziale configurazione del reato:

- a) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Azienda.

Ad es. un dipendente prospetta ad un Amministratore/Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'Ente/Azienda.

- b) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti.

In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Azienda.

Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore/Dirigente una entrata con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere un interesse/vantaggio in merito ad una determinata situazione. Ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi E.R.P.).

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;

- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ARTE Savona (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

I dipendenti ARTE Savona che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs.231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti ARTE Savona richiama espressamente (nel Codice Etico) il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346 bis c.p.

La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da ARTE Savona, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre l'Azienda chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del Whistleblowing, istituito appositamente, oppure all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito canale.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Azienda, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal consiglio di amministrazione ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore Generale.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure previste dal *Manuale delle procedure aziendali*, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ARTE Savona ha predisposto il *Piano di prevenzione della corruzione*, quale parte del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo esteso al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Detto piano costituisce il momento di integrazione tra il Modello predisposto ai sensi del D.Lgs.231/01 e la normativa in materia di anticorruzione (come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive Linee guida emesse da ANAC con determinazione n. 8 del 17 Giugno 2015).

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)⁴.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)⁵.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ARTE Savona in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

⁴ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

⁵ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

8. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ARTE Savona in relazione alla natura di Ente Pubblico Economico che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto statutario ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

9. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ⁶(art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Azienda controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)⁷.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)⁸.

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse dell'Azienda da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 12 della L. 69/2015 modifica l'art. 25-ter (reati societari), comma 1 del decreto legislativo come segue:

- l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

⁶ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

⁷ La fattispecie di reato ha subito modifiche con il decreto legislativo 15.3.2017 n. 38, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il provvedimento è entrato in vigore il 14.04.2017.

⁸ Fattispecie di reato introdotta in seno all'art. 25 ter, lett. S-bis con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017.

- dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
- la lettera c) è abrogata.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il reato di Corruzione tra privati.

La fattispecie è stata interessata dalle modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017 e con la Legge 3/2019. Le principali novità consistono nella riscrittura dell'articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.

Per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati"), il primo comma prevede ora che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni"*.

Inoltre, "si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo dell'Azienda o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo".

La novità di maggiore rilievo dell'intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all'*interposta persona*, tramite la quale si "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'articolo 2635 c.c.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro doveri.

Non è più necessario il "documento" cagionato all'Azienda del corrotto a seguito dell'atto corruttivo.

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto con: un innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote; e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. ("Istigazione"), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre "le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2" del D. Lgs 231/2001.

Le recenti modifiche, introdotte dalla Legge 3/2019, hanno comportato che entrambi le fattispecie (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) siano procedibili d'ufficio e non più a querela della persona offesa.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ARTE Savona, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'Azienda in quanto stazione appaltante e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al regolamento di Contabilità ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- Gestione dei rapporti con la Regione, con il Revisore unico, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale dell'ARTE Savona, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei revisori (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Azienda condanna tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

10. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili ad ARTE Savona in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

É penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Azienda tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

11. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.

12. ART. 25 – QUINTES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)⁹.
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.).¹⁰

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*".

La legge n. 199/2016 ha introdotto un'ulteriore fattispecie di reato, denominata "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", contemplata dall'art. 603 bis del Codice Penale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Trattasi, in generale, di reati per la cui realizzazione è necessario che si attui una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda. In riferimento a quanto sopra, fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),

Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.,

Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1, trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Azienda intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nel Regolamento informatico predisposto (vedi anche par. 3).

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 603- bis c.p., questa potrebbe risultare sensibile nel contesto di ARTE Savona, relativamente ad eventuali forme di responsabilità, per reati commessi dai propri fornitori e appaltatori.

⁹ Fattispecie di reato introdotta in seno alla categoria dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo" (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016).

¹⁰ Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

A tale riguardo si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura ARTE Savona deve acquisire da parte degli stessi la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Azienda dunque si impegna a garantire i seguenti punti di controllo:

- svolgimento - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale - di appositi controlli sui seguenti elementi: documenti che attestano la regolarità contributiva; altri documenti che comprovino la corretta gestione dell'appalto; utilizzo di banche dati tipo Cerved/Lince allo scopo di effettuare ricerche sulle imprese fornitrici, appaltatrici/subappaltatrici; segnalazioni da parte di altri reparti; qualità del servizio; qualità dell'immagine; reattività e grado di professionalità dimostrata.

13. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Premesso che l'ARTE Savona non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Azienda, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legale rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

14. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia Ente e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ARTE Savona.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale e quelle secondarie tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).

In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. Per questo motivo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale di ARTE Savona sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

A questo scopo ARTE Savona ha sottoscritto il 6 Giugno 2018 con la Prefettura il *“Protocollo d'intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona”* alla quale hanno aderito, tra gli altri, la direzione provinciale INAIL, il comando provinciale Vigili del Fuoco, l'ispettorato territoriale del lavoro, l'ASL 2, la Cassa Edile e l'ESE - ente per la formazione e la sicurezza, finalizzato ad un maggiore controllo della legalità e della sicurezza nei cantieri.

Il protocollo viene richiamato nei bandi di gara e nei contratti sottoscritti da ARTE Savona, la quale in veste di stazione appaltante, si impegna a fornire tempestive informazioni e comunicazioni agli organi deputati ad eseguire controlli e visite in cantiere (Cassa edile, ESE, RSLT)

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, ARTE Savona ha quindi adottato un sistema di che assicura la definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambio di informazioni con il datore di lavoro, l'RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

15. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

L'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Successivamente la L. n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", all'articolo 648 ter1 c.p. Il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter.1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «nonché autoriciclaggio».

L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs.231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- a) i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;

- c) i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d) i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e) i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f) i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazioni solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti a), b), c), e) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto d) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati per la prevenzione dei reati in oggetto.

Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto f), in via prudenziale l'Azienda con la presente parte speciale, intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo ***"protocolli comportamentali"***).

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs.231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati da ARTE Savona, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia ARTE Savona non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs.231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ARTE Savona, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 50/2016, e relative linee guida e Decreti di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare la prima (D.Lgs. 50/2016) prevede una serie di verifiche svolte dall'Azienda, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La seconda (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati"*.

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ARTE Savona):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);

- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo ad ARTE Savona, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari al subappaltatori o cottimisti (D.Lgs. 50/2016).

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo ad ARTE Savona, più che un obbligo normativo di controllo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le conseguenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.;
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene gli enti di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

Protocolli comportamentali

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal modello il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Azienda e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dall'Azienda ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);

- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dall'Azienda che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i.;

Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Azienda e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

16. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale,

installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ARTE Savona, in particolare

per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Azienda ha predisposto un *Regolamento per la gestione delle risorse informatiche* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

17. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Azienda medesima.

Tale fattispecie di reato è stata quindi disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali:

- È fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Protocollo Anticorruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

18. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
- Reati previsti dalla L. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente”:
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
- delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-undecies del decreto, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Tenendo conto delle attività svolte dall'Azienda sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale).* Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5).* ARTE Savona per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).* ARTE Savona per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di*

rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6,7, e 8 D.Lgs. 152/06).

Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, o essendo rivolti ai soggetti giuridici destinatari della normativa SISTRI, non trovano riscontro con l'attività svolta da ARTE Savona.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta.

Tra i reati configurabili al contesto di ARTE Savona possono, invece, rientrare i seguenti:

- *Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006).*
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).*

I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.P., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso (rifiuti prodotti presso la sede) occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento e successivamente al momento della liquidazione della fattura prevedendo la verifica dell'avvenuto corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

Nel secondo caso (rifiuti prodotti nei cantieri mobili), per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ARTE Savona inserisce, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*). Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Azienda è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato

nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

19. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno della Regione Liguria; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

20. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs. 286/1998).
- Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine¹¹ (art. 12 c. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies intitolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161 del 17/10/2017, all'articolo 25 duodecies sono stati aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive).

La nuova formulazione dell'articolo stabilisce dunque la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo ad ARTE Savona in relazione ad eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)¹².

¹¹ Art. modificato da Legge n. 161 del 17/10/2017 (Riforma del Codice Antimafia).

¹² Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

21. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167¹³, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017” (di seguito, la “Legge Europea 2017”), in attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008¹⁴, relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

La Legge Europea 2017, con la finalità di prevenire e reprimere il razzismo e la xenofobia, ha introdotto un nuovo articolo al D.Lgs. n. 231/2001 e modificato il comma 3-bis dell'art. 3 della Legge n. 654/1975 (ora art. 604-bis cod. pen.).

Risulta interessante rilevare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, l'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, richiamava quale fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa la sola ipotesi aggravata di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975. In altri termini, l'ente poteva essere punito solo per le condotte aggravate per cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento fossero commesse in modo che ne derivasse concreto pericolo di diffusione e si fondassero sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Attualmente, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo effettuato dall'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge n. 654/1975, dovrebbe pertanto intendersi riferito all'articolo 604-bis, comma 3, cod. pen., contenente l'ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3-bis, dell'articolo 3, della Legge n. 654/1975. In caso contrario, la responsabilità amministrativa degli enti non sarebbe più limitata alle sole ipotesi aggravate di cui sopra, ma rileverebbe anche per la commissione del reato “base” contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 604-bis, cod. pen., che consiste, sinteticamente, nella propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, partecipazione o assistenza a organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il D.Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, “Razzismo e xenofobia”).

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all'interno del Codice Penale dall'art. 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Savona

A livello generale, l'impatto di tale innovazione normativa nel contesto aziendale di ARTE Savona sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

¹³ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 in data 27 novembre 2017.

¹⁴ La Decisione quadro del 28 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 328/55 del 6 dicembre 2008.

22. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione di singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Tra queste ultime si comprendono i regolamenti previsti dal Modello nonché le procedure del *Manuale delle procedure aziendali*.

All'interno del documento allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)" sono elencate per ciascuna fattispecie di rischio le misure specifiche che l'Azienda ha deciso di adottare per la mitigazione del rischio residuo.

L'azienda inoltre, nell'ambito del Modello 231, adotta un protocollo anticorruzione soggetto ad aggiornamento annuale con definizione di misure specifiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia del termine.

Allegati

- Allegato 1 "Documento di valutazione dei rischi (risk assessment)"